Foglio informativo relativo al "PEGNO DI TITOLI E VALORI"

Sezione I – Informazioni sulla banca

Banca di Credito Cooperativo di Tarsia (CS) soc. coop.
Sede legale e amministrativa: Tarsia (CS), Via Olivella, 25/27
e-mail: **info@bcctarsia.it**
Codice ABI: 08967.2
Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4526.0.0
Iscritta all'albo delle Società cooperative a mutualità prevalente: A165595
Registro delle imprese di Castrovillari n. 222
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Totale Patrimonio al 31.12.2007 € 10.671.862,75 di cui Capitale Sociale € 19.009,44

Sezione II – Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

Al fine di agevolare la concessione di un finanziamento la Banca può richiedere una garanzia su un determinato bene mobile o diritto di credito rappresentato da titoli o documenti. Tale garanzia viene denominata **pegno.**
Il **pegno** è il diritto reale, costituito dal debitore o da un terzo (per il debitore) a garanzia di una obbligazione (finanziamento), che attribuisce al creditore il diritto di farsi pagare con priorità rispetto agli altri creditori (prelazione) sulla cosa ricevuta in pegno.
Il pegno si costituisce mediante la consegna al creditore o ad un terzo della cosa, ovvero del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa (c.d. spossessamento).
Il pegno su strumenti finanziari – dematerializzati e non – in gestione accentrata nonché sul valore dell'insieme di strumenti dematerializzati si costituisce – oltre che con atto scritto – anche con la registrazione in appositi conti presso la banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (D.Legislativo n. 213/98 e Testo unico finanza).
Il pegno assicura alla Banca, in ipotesi di mancata restituzione del finanziamento erogato, la possibilità di soddisfarsi su quanto fornito in garanzia.

Principali rischi:
In caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno, la banca può far vendere, con il preavviso pattuito, il bene dato in garanzia.

Sezione III – Condizioni economiche dell'operazione

Laddove i titoli in garanzia risultino immessi in deposito a custodia si applicano le condizioni disciplinate dall'apposito foglio informativo relativo al deposito titoli.

Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l'operazione relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti col cliente

I titoli, i beni e/o altri valori sono costituiti in pegno per il loro intero valore a favore della banca, in garanzia di ogni credito, anche non contestualmente creato, dalla stessa vantato nei confronti del soggetto finanziato;
I titoli, i beni e/o altri valori che con il consenso della banca fossero depositati in sostituzione e/o reintegrazione di quelli inizialmente vincolati rimangono assoggettati all'originario vincolo di pegno;

Il pegno conserva i propri originari effetti anche in presenza di rinnovi o proroghe del finanziamento, utilizzo oltre i limiti del credito accordato, scadenza o comunicazione di recesso dall'affidamento, annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti comunque eseguiti, conversione, sostituzione o reintegrazione dei titoli originariamente depositati;
Il pegno prestato da soggetti terzi rispetto al credito concesso deve essere confermato entro 5
Giorni dalla comunicazione inviata dalla banca relativa al rinnovo o alla proroga del credito concesso. Entro i limiti di valore del pegno il terzo costituente ha diritto a conoscere l'entità dell'esposizione garantita e, previa autorizzazione scritta del debitore, richiedere ulteriori informazioni;
Il pegno si estende agli accessori di ogni natura maturati sui titoli vincolati ed ai nuovi titoli risultanti dall'esercizio di eventuali diritti di opzione o di conversione;
Il pegno sui titoli viene assunto per un valore concordato fra le parti con riguardo alle quotazioni dei mercati regolamentati per i titoli ivi trattati;
Il cliente è chiamato a reintegrare i titoli in pegno in ipotesi di diminuzione del loro controvalore; in mancanza la Banca potrà diminuire proporzionalmente il credito concesso;
La Banca, in ipotesi di inadempimento delle obbligazioni garantite, può procedere alla vendita, esercitare il diritto di riscatto o soddisfarsi direttamente sui titoli costituiti in pegno a suo favore, procedendo se del caso anche all'estinzione anticipata degli stessi, imputando le somme ricavate ad estinzione o decurtazione di una delle obbligazioni garantite.
La Banca preavvisa per iscritto il garante della vendita dei titoli con 2 giorni di anticipo, aumentati a 3 giorni nelle ipotesi in cui il garante risulti persona diversa dal finanziato.
Reclami - Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può presentare reclami all'Ufficio reclami della banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman Bancario. Per ulteriori informazioni in proposito si rinvia alla *"Guida all'Ufficio Reclami e all'Ombudsman Bancario"*, a disposizione della clientela presso ogni locale aperto al pubblico
Foro competente: per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è generalmente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede centrale della banca o dipendenza della banca stessa presso la quale è stato intrattenuto il rapporto. Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie[1]: questa banca aderisce all'*Accordo per la costituzione dell'Ufficio Reclami della clientela e dell'Ombudsman Giurì Bancario*, che prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice.
La procedura è gratuita per il cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'*Ufficio Reclami* o all'*Ombudsman Giurì Bancario*. Ogni cliente può rivolgersi all'*Ufficio Reclami* della banca entro due anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita. Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R o in via informatica ovvero consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. Per la formulazione dei reclami possono essere utilizzati gli appositi moduli che la banca mette a disposizione della clientela. Sono comunque validi i reclami presentati in altra forma, purché contengano gli estremi del ricorrente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l'identificazione certa del cliente.
L'*Ufficio Reclami* evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento il predetto termine è, invece, di 90 giorni.
Se la banca dà ragione al cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.
Il cliente –qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'*Ufficio Reclami* (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata data, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca)- può presentare un ricorso all'*Ombudsman Giurì Bancario*, organo collegiale composto di 5 membri, con sede in Via IV novembre, n. 114, 00187, Roma.
Il ricorso all'*Ombudsman Giurì Bancario* va presentato entro un anno dall'invio della contestazione all'*Ufficio Reclami* della banca, mediante una richiesta scritta con indicazione specifica del contenuto della controversia inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia o documento utili.
L'*Ombudsman Giurì Bancario* può richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca, sia al cliente.
Le controversie per cui è competente l'*Ombudsman Giurì Bancario* sono quelle di importo fino a 50.000 euro.
La decisione viene adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento, o entro 120 giorni, quando è necessario acquisire ulteriore documentazione, ed è vincolante solo per la banca e non per il cliente.
Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai *Bonifici transfrontalieri*[2]. In questo caso però l'*Ufficio Reclami* ha 30 giorni per evadere la richiesta del cliente. Qualora il cliente sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'*Ufficio Reclami*, può rivolgersi alla *Sezione speciale* dell'*Ombudsman Giurì Bancario*, al medesimo indirizzo e con

[1] Le procedure di reclamo riguardano sia le operazioni e servizi bancari che i servizi di investimento.
[2] Per *Bonifico transfrontaliero* si intende un'operazione effettuata da una banca di uno Stato membro dell'Unione europea, che su incarico di un cliente mette una somma di denaro a disposizione di un soggetto beneficiario (indicato dallo stesso cliente) presso la banca di un altro Stato membro; il cliente che dà l'ordine ed il beneficiario (cioè colui che riceve la somma di denaro) possono coincidere.

le stesse modalità, per controversie relative ai predetti bonifici, che abbiano un importo fino a 50.000 euro, maggiorato dalle spese sostenute dal cliente e degli eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri indicati dal D.lgs. n. 253/2000.
La Sezione deve decidere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. Il ricorso all'*Ufficio Reclami* o all'*Ombudsman Giurì Bancario* non priva il cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.

Legenda

Pegno: art. 2784 Cod. Civ. - garanzia reale costituita su beni mobili (denaro, titoli, documenti, merci, ecc.); attribuisce al beneficiario del pegno il diritto di prelazione (diritto di soddisfarsi sul ricavato con precedenza rispetto agli altri creditori), il diritto di seguito (diritto di espropriare il terzo acquirente), il diritto di ritenzione (diritto di trattenere la cosa per premere sulla volontà di adempiere del debitore), il diritto di recupero della cosa (art. 2589 Cod. Civ.), il diritto di soddisfarsi sui frutti (art. 2791 Cod. Civ.) ed una facilitazione nelle forme di vendita (art. 2797 Cod. Civ.).

Strumenti finanziari: azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.

Strumenti finanziari dematerializzati: strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritturazioni contabili.

Banca di Credito Cooperativo di Tarsia (CS), 14 maggio 2008